

Decreto n. 27



CORTE D'APPELLO DI LECCE

Il Presidente

OGGETTO: Ulteriori misure organizzative per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dopo il d.l. 08/04/2020 n. 23 e per il periodo di sospensione dei termini procedurali e di rinvio di ufficio delle udienze civili e penali fino all'11/05/2020.

Il Presidente

Visto il d.l. n. 18/20;

visto il d.l. n. 23/20;

visti i provvedimenti organizzativi n. 13 del 23.02.2020, n. 2108 del 24.02.2020, in data 03.03.2020, n. 18 in data 07.03.2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 2726 in data 10.03.2020, n. 2906 in data 13.03.2020, n. 2936 in data 16.03.2020, n. 3097 in data 18.03.2020;

vista la Delibera C.S.M. in data 26.03.2020;

considerato che l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 ha così previsto:

comma 1:

dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (non è indicata quale);

comma 2:

dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;

comma 3:

sono esclusi dall'operabilità (*sic*) delle disposizioni dei commi 1 e 2 determinati *casi*, sia in materia civile che in materia penale (v.: *lett. a* e *lett. b.*, prima parte); giusta il disposto di cui a fine periodo della *lett. b.*, l'esclusione in esame non riguarda - purché le parti private (detenuti, imputati, proposti, loro difensori, espressamente lo richiedano, nel qual caso si deve procedere):

1.i procedimenti a carico delle persone detenute (eccetto i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51^{ter} O.P. ⁱ);

2.i procedimenti *in cui* sono applicate misure *cautelari o di sicurezza*;

3.i procedimenti *per* l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali *sono* disposte *misure di prevenzione*.

comma 4:

nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini (dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020) a sensi del comma 2 (cioè in tutti i procedimenti civili e penali, salve le eccezioni di cui all'articolo 3, in cui la sospensione non opera, e si procede), sono altresì sospesi *per lo stesso periodo* (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) il corso della prescrizione ed i termini di cui agli articoli 303ⁱⁱ e 308ⁱⁱⁱ del codice di procedura penale.

comma 5:

nel periodo di sospensione dei termini (dal 9 marzo al 16 aprile 2020), e limitatamente alla attività giudiziaria non sospesa (ossia quella di cui al comma 3: *le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano...*) i capi degli uffici giudiziari - nel periodo cuscinetto - possono adottare le misure di cui al comma 7 (tutte quelle ivi previste, tranne quelle di cui alla lettera "g": ossia *la previsione del rinvio di tutte le udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni di cui al comma 3*);

comma 6:

grazie a procedura partecipata al presidente della giunta regionale ed al consiglio dell'ordine degli avvocati, nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 (ossia quello successivo al primo, c.d. "cuscinetto") i capi degli uffici adottano (nb: non *possono* adottare) misure organizzative volte ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario ed i contatti ravvicinati tra le persone;

comma 7:

onde *assicurare le finalità di cui al comma 6* (ossia in quel contesto temporale), i capi degli uffici, in relazione alle esigenze ivi rappresentate (*«contrastare ancora l'emergenza epidemica ... ed, al contempo, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»*), possono adottare le misure tutte previste in quel comma precedente (*«compresa la previsione del rinvio di tutte le udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020: lett. g»*); sostanzialmente, possono adottare una misura analoga ed ulteriore rispetto a quella del comma 1), mentre restano ancora fuori di essa i casi di cui al comma 3 (così come è stato nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (c.d. cuscinetto), quando opera d'ufficio la sospensione dei termini).

comma 8:

per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 [ovverosia: i provvedimenti adottati *sia* nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (c.d. cuscinetto; di sospensione dei termini limitatamente alle attività non escluse: comma 5); *sia* nel periodo fra il 16 aprile ed il 30 giugno: comma 6] che precludano la presentazione delle domande giudiziali, *«è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dal provvedimenti medesimi»*;

comma 9:

nei procedimenti penali, il corso della prescrizione dei termini di cui agli articoli 303, 308, 309.9^{iv}, 311.5 e 5bis^v e 324.7^{vi} del codice di procedura penale^{vii} e agli articoli 24.2 e 27.6 del decreto legislativo numero 159^{viii} *«...rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020»*.

comma 10:

ai fini della legge c.d. Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati a norma della dell'articolo 83 d.l. n.18/2020 non si tiene conto del periodo compreso fra l' 8 marzo ed il 30 giugno 2020.

comma 11:

detta le modalità di deposito di atti e documenti *etc.*, nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 negli uffici che hanno la disponibilità dei servizi di deposito telematico; aggiunge che il contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria sono assolti con sistemi informatici di pagamento.

comma 12:

ferma l'applicabilità dell'articolo 472.3 comma c.p.p.^{ix}, dal 9 marzo al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza penale di persone detenute, internate o in stato nella di custodia cautelare è assicurata - ove possibile - mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto.

comma 13:

le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi di provvedimenti adottati nei procedimenti penali, nonché dell'articolo 10 del d.l. 2 marzo 2020 n. 9, sono fatte attraverso il sistema di notificazione comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del d.l. 179 n. 2012 ... o attraverso sistemi telematici.

comma 14:

le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi dei provvedimenti indicati al comma di cui sopra agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, fermo restando le notifiche al difensore d'ufficio.

...(omissis)...

comma 18: le sezioni della corte d'assise e della corte d'assise d'appello sono prorogate fino al 30 giugno 2020

rilevato:

che l'art 36 d.l. 08/04/2020 n. 23, per quello che qui interessa, ha così stabilito:

«1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo

previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. (omissis)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.».

sentiti i Presidenti di Sezione ed il Dirigente Amministrativo in sede;

ad integrazione delle direttive di cui ai propri precedenti decreti,

D I S P O N E:

I. MISURE ORGANIZZATIVE

Conservano validità le misure organizzative già adottate da questa Presidenza con i provvedimenti indicati in parte narrativa, con i quali sono state date disposizioni (*linee guida*) per la fissazione e la trattazione delle udienze e per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale relativamente ai procedimenti esclusi dalla sospensione e dal rinvio delle udienze di cui al co.3 dell'art. 83 D.L. 18/20 ed alla limitazione dell'accesso del pubblico all'Ufficio.

Quindi:

.l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie è garantito dalle ore 10,00 alle ore 12.00 presso gli appositi *front-office* esclusivamente a coloro che devono svolgere attività urgente ed indifferibile, previa prenotazione dell'accesso, tramite comunicazione telematica o telefonica (utilizzando i numeri e gli indirizzi di cui all'elenco allegato al decreto n. 2726 in data 10.03.2020);

.la trasmissione di istanze di ogni tipo, il deposito di memorie, le richieste di copie, le richieste di informazioni, *etc.*, avvengono utilizzando la PEC, o la PEO, ricavabili dal sito oppure, per il settore civile e lavoro, per via telematica sul PCT;

.all'Ufficio Ragioneria Distrettuale si accede esclusivamente per via telefonica (0832/660435), oppure inviando richieste di informazioni alla seguente PEC:

ragioneria.ca.leccegiustiziacert.it;

.il personale addetto alla vigilanza consente l'accesso agli uffici esclusivamente a coloro che abbiano ottenuto la prenotazione, secondo l'elenco comunicato entro le ore 9.30 dalle cancellerie;

.è inibito l'accesso al pubblico in stanze diverse da *front-office*;

.l'utenza durante la permanenza al *front-office* deve indossare una mascherina c.d. chirurgica.

In attesa della sottoscrizione dei previsti Protocolli da parte degli organismi dell'Avvocatura, al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio, le udienze eventualmente già fissate e fissande nei procedimenti da trattare necessariamente in presenza delle parti, si celebrano esclusivamente nelle aule di udienza preposte, garantendo il necessario distanziamento personale fra tutti i partecipanti, raccomandando ai consiglieri ed al personale di cancelleria di indossare la mascherina ed i guanti e di assicurare il ricambio dell'aria. Il personale di cancelleria indossa mascherine e guanti.

Le udienze in camera di consiglio senza la presenza delle parti si tengono da remoto, salvi eventuali problemi tecnici, con possibilità dei componenti del collegio di collegarsi mediante l'utilizzazione dell'applicativo *Teams*: il Presidente redige il verbale indicando, fra l'altro, i procedimenti decisi e il contenuto sintetico della decisione adottata, da depositare in ufficio al più presto.

Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti possono svolgersi con collegamenti da remoto tramite l'applicativo *Teams*, con le modalità indicate dall'art. 83.7 *lett. f*), d.l. n.18/2020, nonché nel rispetto delle indicazioni contenute nei provvedimenti organizzativi dettati dalla DGSIA.

Il Presidente del collegio fornisce le indicazioni alla cancelleria in ordine alle date dei rinvii, ad epoca successiva all'11.05.2020, sulla scorta di valutazione del carattere di maggiore o minore urgenza e della natura del procedimento ed in vista dell'adozione dei provvedimenti successivi al periodo del c.d. "cuscinetto"; adotta gli accorgimenti per la regolarità degli avvisi e l'esercizio delle prerogative riservate, nel penale, all'imputato e al difensore.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi agli imputati ed alle altre parti sono eseguite con l'utilizzo del sistema di notificazioni e di comunicazioni telematiche penali mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia (ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 83.12 d.l. n.18/2020, «*la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare*» è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto.

È raccomandata la stesura dei provvedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati.

II. PROCEDIMENTI CIVILI

È prorogato (a data successiva all'11.05.2020) il rinvio delle udienze ed è anche prorogata dal 15.04.2020 all'11.05.2020 la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali, già stabiliti - con le eccezioni di cui al co.3 - dall'art. 83.1, 2 d.l. n.18/2020.

La trattazione e le udienze relative a tutti gli altri procedimenti diversi da quelli sopra indicati sono rinviati a data successiva all'11/05/2020, utilizzando per quanto possibile modalità telematiche e secondo quanto detto al punto che precede (Misure Organizzative).

Lo svolgimento in via generalizzata dei «*...procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», presuppone l'onere di chi intende chiedere la trattazione di allegare, con atto inoltrato in tempo utile alla trattazione o alla fissazione dell'udienza, separato rispetto all'atto processuale, i motivi che giustifichino la richiesta. La dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario (Presidente di sezione) o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento dell'istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

III. PROCEDIMENTI PENALI

In relazione al nuovo dettato normativo, i «*...procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11/5/20...*»: sono esclusi dalla sospensione dei termini procedurali e dal rinvio.

Ergo:

>nei detti procedimenti, per i quali nel detto periodo scadono i termini di custodia cautelare, non v'è proroga; essi devono essere quindi trattati, a prescindere della richiesta di parte, né ad essi trova applicazione la norma di cui all'art. 83.7 d.l. n.18/2020, che riguarda il periodo successivo al c.d. "cuscinetto" prorogato dal 15.04 all'11.05.2020 (art. 83.6 d.l. n.18/2020);
>i detti procedimenti si aggiungono a quelli già previsti nel d.l. n.18/2020, artt. 83.3 (ossia: «...*procedimenti di convalida di arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive.*»);

>per detti procedimenti, in cui non opera la sospensione dei termini ai sensi dell'art.83.2 d.l. n.18/2020, non opera neanche la sospensione dei termini di cui agli artt. 303 e 308 (prevista dall'art. 83.4 d.l. n. 18/2020, per il solo periodo 09.03.2020 - 15.05.2020), né è sospeso "il corso della prescrizione".

Sono dunque da trattare, e le relative udienze a tenersi - i seguenti procedimenti:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art 304 c.p.p.;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- procedimenti in cui i termini di cui all'art 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11/5/2020.


Sono dunque da trattare, e le relative udienze a tenersi - a condizione che gli imputati, i detenuti, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda (richiesta da fare almeno 48 ore prima dell'udienza) - anche i seguenti procedimenti:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 *ter* l. 354/75;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Sono, infine, esclusi dal rinvio i procedimenti che presentano carattere di urgenza - la cui dichiarazione spetta al giudice o al presidente del collegio, su richiesta di parte- per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.

IV. Le presenti disposizioni hanno efficacia immediata e valgono - salvo modifiche per nuovo decreto - sino all'11.05.2020, in cui dovrà essere diversamente regolamentata, con la procedura partecipata (a Presidente di giunta Regionale e COA) la fase a valere sino al 30.06.2020.

Lecce, 14.04.2020

*Il Presidente della Corte
(Vetrone)*


Si comunichi:

Ai sigg. Presidenti di sezione e Consiglieri in sede;

Ai sigg. Presidente di sezione preposto, Presidenti di sezione e Consiglieri della Sede distaccata di Taranto;

Ai sigg. Dirigenti ed al Personale amministrativo della Sede principale e della Sezione distaccata di Taranto.

e.p.c.:

Al sig. Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce.

Ai sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lecce, Taranto e Brindisi

Si pubblichi sul sito *internet* della Corte, Sede principale e Sezione distaccata.

ⁱ Articolo 51 ter Legge sull'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) [Aggiornato al 17/02/2020]
Sospensione cautelativa delle misure alternative Fonti → Legge sull'ordinamento penitenziario → Titolo I -
 Trattamento penitenziario → Capo VI - Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura⁽¹⁾.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti⁽²⁾.

ⁱⁱ Articolo 303 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]

Termini di durata massima della custodia cautelare Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUARTO - Misure cautelari → Titolo I - Misure cautelari personali → Capo V - Estinzione delle misure

1. La custodia cautelare [284, 285, 286] perde efficacia [306, 307] quando ⁽¹⁾:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [533]:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3 bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti;

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1);

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello [605]:

1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna [648], salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3bis. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se l'impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione [623 1 lett. b, c, d] o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento ⁽²⁾.

3. Nel caso di evasione [c.p. 385] dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini [722]:

- a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
- b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
- c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni ⁽⁹⁾.

iii Articolo 308 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]
Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281, 282, 283] perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione [293] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303 ⁽¹⁾.

2. Le misure interdittive [287-290] non possono avere durata superiore a dodici mesi perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma ⁽²⁾.

[2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 del codice penale, le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione anche oltre sei mesi dall'inizio dell'esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall'articolo 303 ⁽³⁾].

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie [c.p. 28-37] o di altre misure interdittive.

iv Articolo 309 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]

Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUARTO - Misure cautelari → Titolo I - Misure cautelari personali → Capo VI - Impugnazioni

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione [293] del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [310] ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾.

2. Per l'imputato latitante [296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato o prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293 3, 296 2].

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 ⁽⁴⁾.

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno ⁽⁵⁾, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini ⁽⁶⁾.

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione ⁽⁹⁾.

7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.

8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente ⁽⁹⁾.

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse

da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso⁽⁷⁾. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.⁽⁹⁾

9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura⁽¹⁰⁾.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

v *Articolo 311 Codice di procedura penale* (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]

Ricorso per cassazione Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUARTO - Misure cautelari → Titolo I - Misure cautelari personali → Capo VI - Impugnazioni

1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309 commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva⁽²⁾ [281-286]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame⁽¹⁾.

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [att. 100]⁽²⁾.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.

5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata⁽⁵⁾.

vi *Articolo 324 Codice di procedura penale* (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]

Procedimento di riesame Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUARTO - Misure cautelari → Titolo II - Misure cautelari reali → Capo III - Impugnazioni

1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro⁽¹⁾.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame⁽²⁾.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9, 9-bis⁽³⁾ e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.

vii Articolo 304 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 28/02/2020]

Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare

Fonti → Codice di procedura penale → LIBRO QUARTO - Misure cautelari → Titolo I - Misure cautelari personali → Capo V - Estinzione delle misure

1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio [465 ss.], durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore [486] ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore [477 2], sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova [508, 509] o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 519 1, 2] ⁽¹⁾;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 ⁽²⁾.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni ⁽³⁾.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 ⁽⁴⁾.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo ⁽⁵⁾.

5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi ⁽⁶⁾.

6. La durata della custodia cautelare [284, 285, 286] non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3bis) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza [521]. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).

viii Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161

ix Art. 472.cpp Casi in cui si procede a porte chiuse.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. ⁽¹⁾

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. l), D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, a decorrere dal 26 gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 216/2017. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, a decorrere dal 1° gennaio 2020; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019.